FISCO E LAVORO www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

**Dichiarazioni/1.** Il quadro SK si adegua alle novità legislative sugli utili da partecipazioni qualificate in soggetti Ires

# Nel 770 i canoni per gli affitti brevi

## Nei nuovi modelli per il 2018 gli obblighi per agenzie immobiliari e portali

**Luca De Stefani**

Via libera definitiva ai modelli CU 2018 e 770 2018, che sono stati aggiornati, tra l'altro, con la nuova ritenuta del 21% sulle locazioni brevi. L'agenzia delle Entrate, infatti, con il provvedimento del 15 gennaio 2018, ha approvato sia la Certificazione unica che il modello 770.

La prima (si veda articolo in basso) va utilizzata dai sostituti d'imposta, per comunicare in via telematica alle Entrate i dati fiscali delle ritenute operate nel 2017, oltre che gli altri dati contributivi e assicurativi richiesti. In essa sono riportati i dati dei redditi di lavoro dipendente, i Tfr, le prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi, oltre che i dati contributivi. L'invio telematico del modello CU 2018 alle Entrate dovrà essere effettuato entro il 7 marzo 2018. Una copia del modello CU, poi, andrà consegnato ai sostituiti entro il 31 marzo 2018.

Il modello 770 2018, invece, dovrà essere trasmesso alle Entrate entro il 31 ottobre 2018, con la stessa scadenza dei modelli Redditi 2018 e Irap 2018.

Quest'anno, nel modello 770 2018, vi è l'obbligo per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché di quelli che gestiscono i portali telematici, e che contemporaneamente incassano o intervengono nella riscossione del canone di contratti di locazione breve (cioè quelli «ad uso abitativo», «non superiori a 30 giorni» e «stipulati dal 1° giugno 2017» tra persone fisiche), di indicare la ritenuta d'acconto o d'imposta («a seconda che sia stata effettuata o meno, da parte del locatore, l'opzione per la cedolare secca») del 21% su questi canoni ricevuti dal conduttore, nel momento in cui pagano questi importi ai locatori (codice tributo 1919).

**LE TIPOLOGIE**

L'invio potrà avvenire con un massimo di tre flussi sulle 5 tipologie di ritenute classificate: dipendente, autonomo, capitale, locazioni brevi e altre

Inoltre, il quadro SK è stato adeguato alle modifiche attuate dal decreto del 26 maggio 2017 agli utili distribuiti da partecipazione qualificata in soggetti Ires, formati con utili prodotti a partire dal primo gennaio 2017. Questi, infatti, concorrono a formare il reddito complessivo nella misura del 58,14% e non più al 49,72 per cento.

L'invio del 770 2018 potrà avvenire con un massimo di tre flussi, che dovranno ricomprendere complessivamente le 5 tipologie di ritenute individuate (dipendente, autonomo, capitale, locazioni brevi e altre ritenute). Se si opterà per l'invio separato dei dati, si dovrà barrare le caselle del flusso inviato nella sezione «Quadri compilati e ritenute operate», indicando nella sezione «Gestione separata» il codice fiscale del soggetto incaricato che invia separatamente il flusso o i flussi inerenti alle altre tipologie reddituali, barrando anche la casella o le caselle inerenti alle tipologie reddituali che saranno trasmesse dall'altro soggetto incaricato. Attenzione, però, che in caso di invio separato del modello, in presenza del flusso «autonomo» (cioè relativo alle ritenute operate su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), il flusso «locazioni» dovrà essere necessariamente unito a quello «autonomo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DOMANI CON IL SOLE 24 ORE

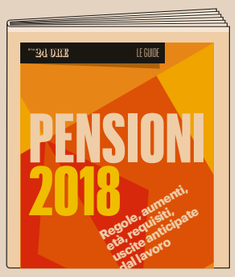


«PENSIONI 2018» NOVITÀ E REGOLE DELLA PREVIDENZA

Miglioramento delle tutele a carico dello Stato per i soggetti più in difficoltà e maggior spazio a strumenti di flessibilità finanziati dai lavoratori stessi o dalle aziende. Il 2018 può considerarsi un anno di transizione per quanto riguarda la previdenza. A causa delle poche risorse a disposizione, con la legge di bilancio 2018 sono state apportate poche modifiche al quadro già esistente, improntate a migliorare la flessibilità del passaggio lavoro-pensione. Tutte le novità e le regole principali della previdenza, come il calcolo dell'assegno o la previdenza complementare, sono spiegate nell'instant book "Pensioni 2018" in modo semplice ed esaustivo anche tramite esempi e calcoli di convenienza.
**Pensioni 2018 sarà in edicola domani abbinato al Sole 24 Ore**

**Dichiarazioni/2.** Agli importi convertiti in benefit sono dedicati punti specifici nella Cu

# Premi dettagliati nella certificazione

**Nevio Bianchi**
**Barbara Massara**

Pubblicato sul sito dell'agenzia delle Entrate il modello definitivo delle certificazioni uniche (Cu) relative ai redditi erogati nel 2017. La scadenza per l'invio telematico all'Agenzia rimane il 7 marzo, mentre la consegna/trasmissione al sostituito deve avvenire entro il 31 marzo.

Per le sole Cu su redditi esenti o con cui si certificano redditi per i quali non si può presentare la dichiarazione precompilata (come quelli di lavoro autonomo professionale o le provvigioni), l'invio telematico è spostato al 31 ottobre, per il nuovo termine previsto dalla legge di Bilancio 2018 per la trasmissione telematica del 770.

La Cu ospita un nuovo quadro, riservato ai corrispettivi/canoni incassati da società di intermediazione immobiliare o dai soggetti che gestiscono canali telematici e poi riversati ai beneficiari, per le locazioni brevi (fino a 30 giorni) per immobili a uso abitativo in base all'articolo 4 del Dl 50/2017.

Per il resto, la struttura della Cu è sostanzialmente quella degli anni scorsi, arricchita di nuovi campi e snellita di altri, recependo le novità fiscali applicate nel 2017. Tra queste, le più rilevanti hanno riguardato la disciplina dei premi di risultato detassati o che, se convertiti in beni e servizi, beneficiano del regime fiscale indicato dall'articolo 51, commi 2, 3 e 4 del Tuir.

L'importo massimo del premio detassato nel 2017, da indicare nel punto 572 è di 3.000 euro, ovvero 4.000 euro ma solo per le aziende che hanno previsto forme di coinvolgimento paritetico dei dipendenti nell'organizzazione del lavoro e comunque per le sole erogazioni riferite a contratti collettivi stipulati entro il 24 aprile 2017.

In caso di totale o parziale conversione del premio in benefit totalmente esenti (comma 2 e ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51), da riportare nel punto 573, da quest'anno viene richiesto al sostituto di specificare gli importi convertiti per scelta del dipendente in contributi di previdenza complementare (punto 574) o in contributi di assistenza sanitaria integrativa (punto 575). Tali importi sono da intendersi come un di cui del complessivo ammontare già indicato nel punto 573.

Qualora, invece, il lavoratore abbia optato per la conversione del premio in erogazioni e beni (comma 4 dell'articolo 51), tra i quali la forma più interessante sono i contributi aziendali in conto interessi sui mutui, posto che queste somme/servizi non sono totalmente esenti, bensì convenzionalmente tassati in base alle specifiche regole previste dalla norma, tali importi andranno separatamente esposti nel punto 579.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quotidiano del Lavoro 24

**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

*Visite fiscali Inps monitorabili online*

di **Antonio Carlo Scacco**

Dal 1° settembre 2017 l'Inps effettua i controlli medico legali nei confronti dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

**quotidianolavoro.ilsole24ore.com**
La versione integrale dell'articolo

**Dichiarazioni/3.** Il limite sale a 717 euro

# Il modello 730 aggiorna il tetto spese d'istruzione

**Marto Cerofolini**
**Gian Paolo Ranocchi**

Arriva la versione definitiva del modello 730/2018 e delle relative istruzioni che sostituisce le bozze rese disponibili prima di Natale, recependo le novità sui termini di invio previste dalla legge di Bilancio 2018.

La legge 205/2017 è intervenuta sul calendario degli adempimenti legati al modello 730, anche per i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale prestata dai Caf e dai professionisti abilitati. Sul punto va ricordato però che i termini di invio sono differenziati dal momento che detti soggetti dovranno trasmettere le dichiarazioni ricevute dai contribuenti («metodo ordinario») e consegnare agli stessi copia del modello con il relativo prospetto di liquidazione entro le seguenti scadenze: il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno; il 7 luglio, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno; il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio. In tal senso è stata aggiornata la tabella delle scadenze che chiude il fascicolo delle istruzioni modificando opportunamente le istruzioni definitive rispetto alla prima bozza pubblicata.

Nel 730/2018 troverà spazio anche la nuova disciplina fiscale per i contratti di locazione di immobili a uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa. Il reddito derivante da queste locazioni costituisce, infatti, reddito fondiario per il proprietario dell'immobile (o per il titolare di altro diritto reale) e andrà indicato nel quadro B. Per il sublocatore o il comodatario, il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce, invece, reddito diverso e va indicato nel quadro D, al rigo D4, con il nuovo codice «10». Nel nuovo 730 è stato aggiornato anche il rigo F8, al fine di poter indicare l'importo delle ritenute riportato nel quadro Certificazione Redditi - Locazioni brevi della Certificazione Unica 2018.

Tra le numerose novità, si ricorda che è aumentato a 717 euro il limite delle spese d'istruzione per la frequenza di scuole dell'infanzia (del primo ciclo di istruzione e scuola secondaria di secondo grado). Per gli anni d'imposta 2017 e 2018 inoltre:

- il requisito della distanza, previsto per fruire della detrazione del 19% dei canoni di locazione, si intende rispettato anche se l'università è situata all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate;
- sono detraibili le spese sanitarie sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del registro nazionale di cui all'articolo 7 del Dm 8 giugno 2001 del ministro della Sanità, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti.

**SANITÀ**

Detraibili le spese per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ENTI BILATERALI - CISAL

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

La l. 172/17 riguarda gli enti di previdenza di diritto privato

ENASARCO, NOVITÀ SU INCARICHI E COMPENSI

*Prevista la loro gratuità per i consiglieri in quiescenza*

Novità in arrivo sulla complessa vicenda dell'applicazione della così detta L. Madia alle casse di previdenza private e privatizzate. Come ben noto infatti l'art. 5 comma 9 del Dl. 95/12 convertito con modificazioni dalla l. 135/12 (cd Legge Madia) prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni, comprese quelle inserite nell'elenco Istat, sia di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza, sia di conferire loro incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo, a meno che tali incarichi, cariche e collaborazioni non siano a titolo gratuito. In virtù di tale disposizione, tre membri del CdA Enasarco si sono sospesi – all'atto della loro nomina nel giugno 2016 – i compensi previsti, in attesa di conoscere se la Fondazione, avente una natura singolare ovverosia ente privatizzato di previdenza integrativa obbligatoria, dovesse essere assoggettata o meno alla L. Madia. Per consentire ai 3 consiglieri di cui sopra di avere subito i compensi sospesi qualora i Ministeri competenti avessero chiarito tale questione, a dicembre 2016 il Cda dell'ente deliberò di ritenere giuridicamente corretto il riconoscimento di uguale trattamento economico a tutti i propri componenti e di attendere il parere ministeriale sulla questione prima di applicare tale principio. Successivamente, ad agosto 2017, diversi membri del CdA – tra cui i due eletti nella lista "adesso basta" promossa dalla Federagenti – hanno chiesto al presidente Costa di portare in consiglio un dibattito sul suo status di consigliere pensionato, per consentire una piena cognizione della situazione e per assumere nel caso le determinazioni necessarie. Questo perché solo allora si era venuti a conoscenza che il presidente era divenuto a gennaio 2017, quindi 6 mesi dopo il suo insediamento, titolare di pensione mentre la circolare 6/14 del Ministero per la Semplificazione e della Pubblica Amministrazione prevede che le amministrazioni non possano conferire a soggetti prossimi alla pensione incarichi e cariche il cui mandato si svolga sostanzialmente in una fase successiva al collocamento in quiescenza, a meno che ciò non avvenga gratuitamente.
Nonostante reiterate richieste in merito, la questione non è mai stata messa all'ordine del giorno nei mesi successivi, ma nel frattempo il dl 16/10/17 n. 148, convertito in l. 172 del 4/12/17 ha contribuito a fare chiarezza sul punto. Infatti l'art. 19 ter prevede in buona sostanza che, dall'entrata in vigore della legge stessa, i consiglieri di amministrazione di enti di previdenza di diritto privato in quiescenza possano svolgere il proprio incarico purché a titolo gratuito. Chiarito tale importante aspetto, resta ancora da dirimere la questione della gratuità o meno dell'incarico per quei consiglieri divenuti titolari di pensione successivamente alla loro nomina, ma comunque prima dell'entrata in vigore della l. 172/17.
La Federagenti nel caso di specie ritiene auspicabile che - in attesa dei necessari chiarimenti ministeriali - venga rispettato il principio sancito nella propria delibera del dicembre 2016 e che si voglia evitare da parte del presidente ogni forzatura o disparità di trattamento tra i membri dello stesso organo amministrativo.

Insediati i componenti del Comitato di indirizzo e vigilanza dell'istituto nazionale della previdenza sociale

LA CISAL CONFERMATA NEL CIV DELL'INPS

*La Confederazione designata perché comparativamente più rappresentativa tra i lavoratori privati*

Il 21 dicembre u.s., alla presenza del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, del presidente dell'Inps, Tito Boeri, e del direttore generale dell'istituto, Gabriella Di Michele, si è insediato il nuovo Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Inps. Nel corso della seduta inaugurale il Civ ha nominato presidente dell'organo Guglielmo Loy e vicepresidente Sabina Valentini. Il consiglio, rinnovato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2017, è composto dai seguenti membri: in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore privato, Michele Gentile e Francesco Rampi (Cgil), Walter De Candiziis (Cisal), Giuseppe Gargiulo e Ciro Giulio Colecchia (Cisl), Rosario Giuseppe Meli (Confsal) Claudio Durigon (Ugl), Guglielmo Loy (Uil); in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore pubblico Marco Valerio Broccati (Cgil) e Antonio Marsilia (Cisl). In rappresentanza dei datori di lavoro del settore privato, sono stati nominati Fabio Pontrandolfi e Giulia Dongiovanni (Confindustria), Jole Vernola (Confcommercio), Elvira Massimiano (Confesercenti); Roberto Caponi (Confagricoltura), Sabina Valentini (Confcooperative/Legacoop/Agci); in rappresentanza della parte datoriale pubblica Claudia Trovato (designata dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali d'intesa col ministero dell'Economia e delle finanze e il ministero dell'Interno), Maurizio Oliviero (designato dalla Conferenza Unificata); in rappresentanza dei lavoratori autonomi Romano Magrini (Coldiretti), Riccardo Giovani (Confartigianato/Cna/Casa); in rappresentanza dei lavoratori dei settore dello spettacolo Antonio Donato Pantaleo Pellegrino (Cgil); in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dello spettacolo Maria Magri (Confindustria).La conferma della CISAL nel CIV dell'INPS, che è, dopo il CNEL, il più importante organo istituzionale al quale sono ammessi i Sindacati dei Lavoratori, rappresenta - secondo il Segretario generale Francesco Cavallaro - un ulteriore significativo riconoscimento della rappresentatività sindacale della confederazione autonoma, una attestazione che arriva, come quella del CNEL, dopo una approfondita istruttoria da parte del Ministero del Lavoro e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Francesco Cavallaro

NOVITA' SU WELFARE AZIENDALE, PREMI E TRASPORTO PUBBLICO

Il *welfare* aziendale e la detassazione dei premi di risultato continuano ad essere argomenti di grande attualità. Con la legge di bilancio 2018, il legislatore ha apportato ulteriori modifiche alla relativa disciplina fiscale, mostrando un certo interesse per gli incentivi che intendono favorire le relazioni tra il datore e i lavoratori, nonché il miglioramento del benessere nel luogo di lavoro. Certamente, una novità riguarda l'esenzione fiscale e previdenziale per le somme e le spese sostenute dal datore di lavoro riguardo gli abbonamenti al trasporto pubblico locale dei propri lavoratori o loro familiari per un importo annuo di euro 250 (art. 51, co. 2, lett. d-bis) TUIR). Detto *benefit* è esente se è rivolto alla generalità dei dipendenti o a categoria di essi. Secondo prassi consolidata, per categoria di dipendenti deve intendersi qualsivoglia "raggruppamento omogeneo" purché non consenta sostanzialmente erogazioni *ad personam*. Il "familiare" del lavoratore dipendente non deve necessariamente essere fiscalmente a carico, in quanto la norma in commento si riferisce ai familiari indicati nell'art. 12 TUIR, senza richiamare però le condizioni ivi previste. Il nuovo *benefit* può essere previsto sia con accordo di secondo livello o regolamento aziendale, sia unilateralmente dal datore di lavoro. La forma prescelta non incide sul costo a carico del datore di lavoro. Infatti, non rientrando tra gli oneri di utilità sociale previsti dall'art. 100 TUIR (ovvero di carattere socio assistenziale), sarà sempre un costo interamente deducibile dal reddito d'impresa. Diversamente, se il nuovo *benefit* viene scelto dal lavoratore in sostituzione del premio di risultato in forma monetaria. In questo caso il trasporto pubblico locale dei lavoratori o loro familiari si inserisce all'interno di un piano di *welfare* più ampio collegato alla produttività con la necessità, al fine di garantire il mantenimento delle agevolazioni fiscali, di sottoscrivere un accordo collettivo di secondo livello. Per i piani di *welfare* già in vigore, tuttavia, occorre fare alcune precisazioni. Molte aziende, infatti, per favorire l'utilizzo dei mezzi pubblici, si sono avvalse finora della franchigia di esenzione fiscale e previdenziale dei 258,23 euro annui (art. 51, co. 3, TUIR) solitamente utilizzata per quei *benefit* non appositamente agevolati dalla normativa fiscale. A partire da gennaio 2018, pertanto, se l'abbonamento è pagato dal datore volontariamente si potrà valutare l'opportunità di concedere tale *benefit* autonomamente senza intaccare la franchigia dei 258,23 euro. Invece se l'abbonamento è stato già previsto con intesa e regolamento siglati in anni precedenti e fatto rientrare nella franchigia di euro 258,23. In questo caso, per fruire del nuovo regime agevolativo, bisognerà fare attenzione sia alla nuova soglia introdotta per tale benefit, pari cioè ad euro 250, sia alla platea dei beneficiari. In tale circostanza si potrà considerare l'opportunità di correggere le intese o i regolamenti aziendali già operativi. Ciò posto, la nuova esenzione rilancia il tema del trasporto pubblico come *benefit* agevolato rivolto ai lavoratori. La sua convenienza ed appetibilità si rintraccia proprio nei grandi centri urbani o nelle aree industrializzate ove il problema degli spostamenti dei lavoratori è molto sentito e si inserisce nell'attuale dibattito nato attorno alla cd. "mobilità sostenibile" (car sharing o car pooling) all'interno delle politiche aziendali di *welfare*.

Gabriele Sepio

Avv. ***Gabriele Sepio***